

PAC	2008 - 100
N. PROTOCOLLO	PROT. 59867 DEL 02.12.08
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1191/2008 della Commissione, del 1o dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

Si avverte che sulla GUCE n. 322 del 01.12.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1191/2008](#) della Commissione, del 1o dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Si riporta di seguito il contenuto del solo allegato I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1 dicembre 2008

Codici NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (1) (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	Di media qualità	0,00
	Di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
Ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	35,10
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	21,34
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)	21,34

1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	35,10
------------	--	-------

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a

- 3 EUR/T se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/T se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfetaria di 24EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1249/96

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93